



### Il segretario Luigi Tollari critica le scelte del maggiore sindacato

## «Serve spirito unitario»



Il segretario della Uil Luigi Tollari critica la Cgil, che aveva reso noto il referendum svolto tra i lavoratori e i pensionati della provincia di Modena. «Sono 62 mila voti contrari alla riforma della contrattazione - argomenta Tollari - praticamente ha vota-

to la metà degli iscritti alla Cgil su un accordo fatto da altri. Ma siccome questo accordo lo giudichiamo positivo e non intendiamo affatto rinnezarlo, passeremo ancora del tempo per convincere col ragionamento e soprattutto con la prova dei fatti quei lavoratori che non ci hanno dato fiducia». «Per quanto riguarda la Cgil - continua il segretario della Uil - è

evidente che in campo vi sono due visioni diverse di fare sindacato, due strategie e due modi differenti di porsi di fronte ai problemi. Noi crediamo in una democrazia sostanziale basata sulla delega liberamente sottoscritta dal lavoratore e sulla misura e verifica dei risultati concreti realizzati; la Cgil aspira ad una democrazia di tipo plebiscitario».

### Manifestazione Cgil: Cisl e Uil - GRAVE L'ADESIONE DI ALCUNI ENTI LOCALI

Roma 30 marzo - Cisl e Uil in una nota congiunta giudicano un fatto grave l'adesione annunciata di alcuni amministratori locali alla manifestazione della Cgil del 4 aprile. Si tratta di una palese violazione del ruolo istituzionale pubblico e delle funzioni superpartes che ogni buon amministratore locale dovrebbe svolgere nel libero ed autonomo esercizio del mandato democratico ricevuto dai cittadini. L'adesione ad una manifestazione indetta da una singola organizzazione sindacale ha invece il significato di una chiara scelta politica e per questo è destinata ad



aprire una grave frattura con i lavoratori ed i cittadini che nei territori si riconoscono liberamente nelle scelte di altre organizzazioni. Questo fatto appare ancora più stigmatizzabile in un momento in cui la gravità della crisi economica richiederebbe da parte di tutti il massimo di unità, di responsabilità e di coesione sociale. Per queste ragioni, Cisl e Uil invitano gli amministratori locali a rivedere le ragioni della adesione per non inquinare il mandato ricevuto dai cittadini ed invitano nel contempo tutte le altre associazioni sindacali, imprenditoriali e della società civile a far sentire la propria voce in difesa dell'autonomia delle istituzioni democratiche nel nostro paese.

## In azienda Usl di Modena una delegazione sindacale pubblica che non "ricorda" l'esatta applicazione degli accordi nazionali e quelli decentrati E SE PROVASSIMO A CAMBIARLA?

La norma di riequilibrio è prevista dall'art. 34 del contratto NAZIONALE valido per il periodo 2002-2005.

La norma è stata introdotta per evitare il verificarsi di situazioni di squilibrio nei confronti dei lavoratori che non erano destinatari delle DISPOSIZIONI PARTICOLARI previste sempre da quel contratto NAZIONALE.

QUALI SONO LE DISPOSIZIONI PARTICOLARI?

Le disposizioni particolari sono quelle contenute nel Capo II del contratto nazionale (de-

dicato alle politiche di sviluppo e gestione del personale), vale a dire quelle disposizioni che individuavano quali erano le categorie ed i profili destinatari già per contratto NAZIONALE, di passaggi verticali - di categoria.

Ora passiamo al contratto AZIENDALE collegato al suddetto contratto NAZIONALE.

Il contratto AZIENDALE (quello firmato il 4 luglio 2007), ha previsto per l'Azienda USL di Modena:

1) un certo numero di passaggi verticali di categoria

2) la rivisitazione/incremento del numero delle posizioni organizzative e di coordinamento;

3) l'attribuzione della fascia sui 15 anni di servizio in presenza di determinati requisiti soggettivi (nonché il mantenimento delle regole delle fasce sui 5 e 10 anni già previste dai precedenti accordi aziendali)

4) la NORMA DI RIEQUILIBRIO, la quale, prevista dall'art. 28 del contratto AZIENDALE non fa altro che riprendere pari pari il testo dell'art. 34

del contratto NAZIONALE.

#### Ora

se il contratto NAZIONALE ha previsto quali dovevano essere le categorie e profili che dovevano passare alla categoria superiore,

*continua a pag 3*

### Spazio SMS

**Volete esprimere brevi riflessioni sul lavoro o altri fatti?**

**Volete lanciare iniziative?**

**Avete consigli utili da offrire?**

**Avete un problema di lavoro?**

**Inviare un SMS al 3395669705**

**E ve lo pubblicheremo**

Testamento biologico



a pag 2

# 730

**PER LA TUA DICHIARAZIONE, GLI ISCRITTI UIL-FPL NON PAGANO LA TARIFFA BASE**

Pubblichiamo in questo spazio l'articolo pervenuto. La redazione precisa che, per rispettare appieno le opinioni espresse, non è minimamente intervenuta sul testo.



## “TESTAMENTO BIOLOGICO”

Relativamente alla questione del “testamento biologico” ... mi pare che, nonostante gli importanti contributi, ancora adesso, nel momento culminante della discussione parlamentare, continui l'alternanza tra opposti dogmatismi, come se la scelta “sul fine (della propria) vita” possa essere semplicemente racchiusa tra due valori chiaramente contrastanti: l'estremizzazione del concetto di libertà individuale da un lato, che porta a riconoscere il diritto di disporre del proprio fine vita, quale espressione massima della cd. autodeterminazione, e la valorizzazione del sentimento trascendente dall'altro, che attribuisce alla vita il connotato di dono in funzione della redenzione che, perciò, la rende di fatto indisponibile al volere umano nel momento culminante.

L'adesione all'una o all'altra posizione porta ad ammettere, sul piano pratico, l'attuazione di interventi che, cercando

di fornire risposta ad una stessa domanda, consentono, di fronte alla ineluttabilità della malattia, da un lato di arrendersi incondizionatamente interrompendo ogni trattamento, e dall'altro, di contrastare – fin che è possibile – la sofferenza fisica per “accompagnare” il paziente, con dignità e compassione, verso l'ultimo traguardo della vita.

La scelta non è facile e non è di poco conto: il tormento al quale (prima o poi) ognuno è sottoposto nel prendere consapevolezza della fine imminente (ed anche inevitabile) di una persona amata poco spazio lascia per ragionare sulla posizione eticamente (prima che giuridicamente) sostenibile.

Tuttavia, a me pare che, cercando di dare una configurazione giuridica al problema del “fine vita”, rispondendo ai quesiti del “che fare” e “come fare” di fronte all'evento tanto doloroso quanto inevitabile, la questione possa e debba essere valutata in termini

diversi ed ulteriori rispetto a quelli fino ad ora utilizzati che, invariabilmente, per come è stata impostata, conduce solo verso la prevalenza di quella concezione etica la quale, in un dato momento storico, intercetta il maggior numero di consensi.

I pericoli ed allo stesso tempo i limiti di una tale



impostazione sono più che evidenti in quanto potrebbero condurre, nelle estreme ipotesi, o a rendere moralmente accettabile l'eutanasia, ovvero, nella diversa ottica, verso l'asettica accettazione del cd. accanimento terapeutico. L'aspetto (di per sé non è una novità) mi pare non sia stato posto in risalto, se non altro come metodo, è quello di considerare che, in tema di diritti il problema centrale per l'osservatore è quello di cogliere il significato di

relazione, nel senso di cercare di cogliere “l'altro lato della medaglia” che si ritrova in ogni cosa umana.

La descrizione di un diritto, infatti, concettualmente non può mai essere proposta in termini assoluti, ma sempre attraverso una relazione. Ed allora se così è, non è convincente il percorso logico giuridico fin qui seguito che partendo dall'affermazione “il diritto alla fine della vita” è un'esplicitazione dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti, arriva a sostenere che il diritto alla salute (art. 32 cost.) ricomprende in se anche il suo opposto, quello di rifiutare le cure.

Parimenti, neppure convincente è l'altra alternativa che, escludendo concettualmente il diritto alla fine vita, come diritto disponibile, impedisce di fatto una qualsiasi interlocuzione sulla scelta terapeutica, nel senso della cd. alleanza tra medico e paziente, e conseguentemente la rilevanza del diritto di scelta del singolo.

La questione, in effetti, sembra essere stata mal posta fin dall'inizio in quanto l'errore di par-

tenza sembra essere stato quello di aver operato un'indebita sovrapposizione tra due situazioni ontologicamente distinte: la libertà individuale ed il rispetto per la dignità del paziente in ogni fase e stadio della malattia.

Il problema pressante in tema delle disposizioni sul fine vita non è tanto quello di cercare di spiegare l'intenzione del soggetto di rifiutare le cure quando le stesse siano inefficaci per garantire non solo una sopravvivenza ma anche una sopravvivenza accettabile, come una categoria del diritto alla salute descritto dall'art. 32 della cost., per cui si sostiene che se è legittimo riconoscere il diritto a ricevere le cure necessarie per la vita, deve ammettersi anche il suo opposto, di rifiutare le stesse quando siano diventate palesemente non più necessarie.

La questione, semmai, sarà quella di elaborare un complesso di regole che, pur tenendo conto delle convinzioni del paziente e nel rispetto della sua dignità umana, siano di impulso verso l'attuazione di piani terapeutici finalizzati al miglioramento ed anche al prolungamento della vita in presenza di una malattia fortemente invalidante, certamente non noti (perché non conosciuti e mai sperimentati) al momento della manifestazione iniziale delle volontà biotestamentarie.

Massimiliano Fioravanti

## Vigili, proposte di riforma a confronto

Nelle politiche della sicurezza, seppur nel rispetto dei ruoli, è acclarato che il valore della «prossimità» sia più consono alla polizia locale che alle forze di polizia dello stato: per ragioni storiche, organizzative e di competenza, in quanto le problematiche riscontrate sui territori coinvolgono competenze proprie ed esclusive dei comuni o comunque del sistema delle autonomie locali. Ma un sistema

pubblico di sicurezza a tutt'oggi rimane imbr-

igliato da tentativi di sovrapposizione di ruoli e

competenze, o da impieghi impropri rispetto alle finalità istituzionali. Su tale tema le proposte di legge attualmente in discussione al senato presentate dai senatori Saia e Barbolini contengono, nella loro prima parte, gli elementi fondamentali di un nuovo modello di sicurezza pubblica, in cui però è chiaro che i protagonisti debbano restare i pubblici ufficiali che rispondono ai cittadini del loro operato.

È questa la chiara posizione espressa dal segretario generale aggiunto della UilFpl Mario Comollo, all'avvio del convegno da essa promosso a Roma il 18 marzo scorso, in Campidoglio presso la Sala Protomoteca, alla presenza di una delegazione di Siapol e Siulpl, organizzazioni sindacali della categoria, del sindaco Gianni Alemanno e del senatore Barbolini.

continua a pag 4



## In azienda Usl di Modena una delegazione sindacale pubblica che non "ricorda" l'esatta applicazione degli accordi nazionali e quelli decentrati E SE PROVASSIMO A CAMBIARLA?

se il contratto AZIENDALE ha previsto quali sono i requisiti soggettivi per accedere alla fascia legata a 15 anni di servizio, ma inoltre ha previsto di incrementare le posizioni organizzative e di effettuare passaggi verticali di categoria ulteriori da quelli indicati dal contratto NAZIONALE,

la norma di riequilibrio dell'art. 28 del contratto aziendale non può che essere rivolta al personale delle restanti categorie e profili non rientranti nei punti 1,2,3.

### INVECE NO.

Infatti, con l'addendum firmato in modo quasi

unilaterale dall'Azienda (ha firmato solo la CISL ed alcuni RSU, tra cui il segretario della CGIL che non ha firmato con tale qualifica, ma come RSU, nonostante che l'addendum rappresenti una integrazione di un contratto aziendale firmato nel 2007 dalla RSU e da CGIL CISL UIL), è

stato previsto che la norma di riequilibrio si applica al personale Ds al 31 agosto 2003 purché:

- non sia titolare di posizione organizzativa

- non sia titolare di indennità di coordinamento sanitario di parte fissa non sia titolare di indennità di

coordinamento sanitario di parte fissa e di parte variabile

- non sia titolare di indennità di referente amministrativo e tecnico

- non sia beneficiario della assegnazione di fasce maturate a seguito della anzianità di servizio.

## MA ALLORA A CHI SI APPLICA LA NORMA DI RIEQUILIBRIO?

Prima di rispondere a questa domanda, andiamo a vedere quali sono le situazioni che si presentano al momento dell'applicazione del contratto AZIENDALE del 4 luglio 2007:

TIPOLOGIE DI PERSONALE	BENEFICI ECONOMICI
Personale già in categoria DS prima del 1998 (prima del contratto nazionale che ha trasformato l'8° livello in categoria Ds)	Alcuni hanno avuto la posizione organizzativa, altri il coordinamento o l'incarico di referente. Tutti hanno avuto le fasce collegate alla anzianità di 5, 10,20 anni.
Personale diventato categoria Ds successivamente al 1998 automaticamente per effetto dei contratti NAZIONALI (se sanitario con coordinamento) o per effetto di selezioni interne per passaggi verticali di categoria (sia i sanitari già D prima del 1998 sia gli sanitari già D prima del 1998 sia gli amministrativi)	Alcuni hanno avuto la posizione organizzativa, altri il coordinamento o l'incarico di referente. Tutti hanno avuto le fasce collegate alla anzianità di 5, 10, 15 anni + il mantenimento del anzianità di 5, 10, 15 anni + il mantenimento del maturato economico posseduto prima del passaggio di categoria.

## RIPETIAMO LA DOMANDA:

## MA ALLORA A CHI SI APPLICA LA NORMA DI RIEQUILIBRIO?

### RISPOSTA: INCREDIBILMENTE, A NESSUNO!

Invece avrebbe dovuto essere riservata a quei lavoratori che non sono stati destinatari di alcun beneficio economico derivante dal contratto NAZIONALE (art. 34) e dal contratto AZIENDALE del 2007 (art. 28).

Non solo, se si legge la norma di riequilibrio risulta chiaramente che il personale Ds non è il

destinatario- ESCLUSIVO della norma di riequilibrio. Infatti l'articolo dice " (Omissis) ... tra cui quelli apicali della categoria D, livello economico Ds", quindi non esclude le altre categorie e mi riferisco in particolare al personale GIA' in categoria C sin da prima del 1998 (cioè da prima che uscisse il contratto NA-

ZIONALE che ha trasformato il sesto livello in categoria C) che non ha sinora potuto aspirare a passaggi verticali di categoria perché senza i requisiti previsti dalle declaratorie del contratto NAZIONALE per poter partecipare alle selezioni interne di progressione verticale. (MA E' STATO COSI' PER TUTTI)?

La UIL-FPL di Modena, verificherà a chi effettivamente l'Azienda applicherà questo assurdo accordo e attiverà tutte le procedure tese a ristabilire i reali diritti dei lavoratori TUTTI e non solo di qualche "medagliato" scelto forse proprio applicando questa intesa. Appe-

na ne saremo in possesso pubblicheremo anche il resoconto dettagliato del verbale della discussione che vede la firma, lo ribadiamo, della sola sigla CISL e del Segretario per la sanità della CGIL che ha "stranamente" firmato come componente RSU e non come sigla (come mai?, e, perché?).

## Espressione "irriguardosa?" LA CASSAZIONE DICE NO

Il lavoratore rimproverato dal capo può reagire con un "Chi c... credi di essere" senza incorrere nel licenziamento. Parola di Cassazione, secondo la quale l'espressione va inquadrata come semplice "reazione emotiva ed istintiva del lavoratore ai rimproveri ricevuti", escludendone quindi "l'ascrivibilità ad un'ipotesi di vera e propria insubordinazione". In questo modo la sezione lavoro (sentenza 6569) ha respinto il ricorso di un'azienda napoletana, l'Alma Mater che si era opposta alla reintegrazione di un proprio dipendente, un ausiliario addetto al servizio stoviglie, che rimproverato dall'amministratore della società per il lavoro che stava svolgendo, di tutta risposta gli aveva detto "Chi c... ti credi di essere, se sei un uomo esci fuori, non ti faccio campare più tranquillo". Una risposta che, insieme ad altre inottemperanze contestate dall'azienda, era costata al lavoratore Saverio M. il licenziamento intimato il 18 giugno del 2002. L'ausiliario addetto al servizio stoviglie era stato poi reintegrato dal giudice del lavoro di Napoli e dalla Corte d'Appello del capoluogo campano nel maggio 2005. Contro la riassunzione del dipendente che aveva

osato rispondere al capo Fabrizio C., l'azienda ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo, tra l'altro, l'insubordinazione del lavoratore nei confronti del dirigente. Piazza Cavour ha respinto il reclamo dell'azienda e ha sottolineato che "la Corte territoriale con apprezzamento incensurabile ha ritenuto che le espressioni irriguardose ma non minacciose rivolte da Saverio M. all'amministratore andavano valutate nel complessivo contesto in cui erano state pronunciate, caratterizzate da un alterco intervenuto fra i due e ritenendole, con plausibile valutazione, effetto di una reazione emotiva ed istintiva del lavoratore ai rimproveri ricevuti, escludendone l'ascrivibilità ad un'ipotesi di vera e propria insubordinazione e, comunque, la particolare gravità contrattualmente richiesta per potersi fare applicazione della sanzione espulsiva". Ora il caso dovrà essere riconsiderato nuovamente dalla Corte d'Appello di Napoli che ovviamente non potrà licenziare il dipendente per quell'espressione se pur "irriguardosa", frutto di una reazione "emotiva ed istintiva ai rimproveri" ricevuti dal capo. (Adnkronos)

## Vigili, proposte di riforma a confronto

continua da pag 3

Comollo ha voluto ribadire che la politica della sicurezza è e resta in capo allo stato con l'ausilio dei corpi di polizia locale e che forme di surroga impropria porterebbero a pericolosi ridimensionamenti degli organici e attenuazione delle tutele costituzionali. La proposta Barbolini in materia di funzioni di polizia locale appare più rispondente rispetto alla



proposta di legge Saia, poiché il valore aggiunto della polizia locale è proprio nelle sue competenze storiche. Invece, nelle modalità di esercizio delle funzioni di polizia locale riconducibili alle legge e alle prerogative che ne conseguono, appare più convincente la proposta Saia che obbliga i co-

muni e le province a costituire i corpi. Aspetto decisivo è la definizione di profili professionali che debbono assumere carattere uniforme sull'intero territorio nazionale. Sul delicato ruolo dei comandanti, ipotesi su cui concorda anche il segretario general e Siapol Ernesto Cassinelli, si ritiene sostenibile la formulazione indicata dal testo Saia che individua tale responsabilità fra coloro che abbiano superato un apposito corso di abilitazione presso la scuola regionale e che sia comunque un appartenente ai corpi medesimi.

A entrambe le proposte legislative va il merito, per la parte previdenziale e assistenziale, della

formale e sostanziale equiparazione per gli appartenenti alle polizie locali con quelle dello stato. Si pone un problema di finanziamento sulla indennità specifica, attualmente chiamata impropriamente «di vigilanza», cui lo stato deve in qualche modo concorrere con risorse certe. Una sostanziale rivalutazione di questa indennità con specifici capitoli di bilancio previsti da entrambe le due proposte andrebbe rapportata nella misura pari all'80 % di quella riconosciuta al personale della polizia di stato di cui all'art. 43 della legge 121/81. Sulle articolazioni orarie e le flessibilità della polizia locale occorre consentire di utilizzare risorse proprie del bilancio dell'ente.

**Giuseppe Falanga**

Responsabile relazioni esterne del Siapol  
(Articolo pubblicato su ItaliaOggi del 270309)

## Autovelox nascosti? E' truffa.

Autovelox nascosti? E' truffa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 11131/2009) affermando che nascondere le apparecchiature di rilevamento della velocità, integra la fattispecie del reato di truffa contro gli automobilisti. Il Tribunale di Cosenza aveva disposto in primo grado il sequestro preventivo delle apparecchiature fornite dalla Speed Control. L'azienda, titolare dell'appalto per il rilevamento della velocità delle automobili, aveva fatto ricorso in Cassazione contro

il sequestro, in quanto, secondo il ricorrente, non era stato valutato l'elemento psicologico del reato di truffa contro gli automobilisti. La Corte aveva risposto invece che la sussistenza del "fumus" del reato di truffa è stato argomentato "attraverso un percorso immune da vizi logici e giuridici" sulla base dell'art.142 del codice della strada che impone che gli apparecchi di autovelox debbano essere ben visibili. Dalla vicenda si apprende che in tre comuni calabresi, gli autovelox erano stati nascosti in autovetture

di proprietà, il cui titolare riceveva un compenso in ordine ad ogni multa effettuata. Tutti fatti che integrano il reato di truffa ai danni degli automobilisti, secondo la decisione degli Ermellini. Secondo la normativa del codice della strada, infatti, le apparecchiature di rilevamento della velocità, devono essere ben visibili. Inoltre, anche una circolare del ministero dell'interno prescrive che questi apparecchi debbano essere segnalati almeno 400 metri prima.

Autore: Luisa Foti

